D.D.G. n. 195

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente "Competenze in materi di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale, in conformità alla nota prot. n.3513/Gab dell'08 luglio 2020 dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, si è ritenuto *"di individuare il Dipartimento regionale competente (ossia Dipartimento regionale dell'ambiente e Dipartimento regionale dell'urbanistica) all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006.";*

VISTA la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020, che emana la disposizione n.1/2020 onerando gli uffici del Dipartimento di predisporre i decreti di verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica tenendo conto delle competenze individuate nella figura del Dirigente generale;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;

VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regolamenta l'Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione

dell'art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3.";

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti il Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA l'istanza prot.n.14386 del 14/11/2024, acquisita al protocollo/DRU n.16850 in pari data, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Comune di Furnari (Me) in qualità di Autorità Procedente, che ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 3209, la documentazione a corredo, tra cui il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, e gli elaborati progettuali relativi alla "Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll., del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016." chiedendo l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i.;

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.17890 del 04/12/2024 del Servizio 3/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla "Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari" di cui sopra indicata, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'Energia***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell'Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***
 -Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 -Protezione civile
 -Sviluppo economico
- ***Ufficio Genio Civile di Messina***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina***
- ***Dipartimento della Protezione Civile*** *Servizio Regionale per la Provincia di ME*
- ***Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico***
- ***ASP Messina***
- ***Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente*** *– DAP di Messina*
- ***Consorzio di Bonifica 11 Messina***

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale **(S.C.M.A.) :**

- Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 4 prot.n.41061 del 06/12/2024 acquisita al protocollo DRU n.18259 del 10/12/2024 - trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento – indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina per relazionare sulle valutazioni e eventuali determinazioni . Relazione a tutt'oggi non pervenuta a questo Dipartimento;
- Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 prot.n.32932 del 18/12/2024 acquisita al protocollo DRU 18938 del 20/12/2024;
- Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina prot.n.155974 del 23/12/2024 acquisita al protocollo DRU n.18998 del 24/12/2024.

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.616 del 13/01/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 30-01**, Codice Procedura **n.3518** Comune di Furnari (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire i pareri di competenza;

VISTA la nota prot.n. 7755 del 19/05/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica ha sollecitato la Commissione Tecnica Specialistica, al fine di acquisire il parere di competenza, per poter dare seguito all'iter amministrativo e provvedere all'esito conclusivo del procedimento di che trattasi;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTO il Parere **n.442/2025 del 21/07/2025** della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.11572 del 23/07/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa alla "Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll., del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016", nel Comune di Furnari (ME), di **non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;**

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n.442/2025 del 21/07/2025,** che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.442/2025 del 21/07/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa alla *"Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll., del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016, nel Comune Furnari(ME),**ME 30-01 C.P.3518**",* sia da **non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Art. 2) Il Comune di Furnari (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15,

comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 05.08.2025

L'Autorità Competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Sevizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

Codice procedura: 3518

Classifica: ME_030_0000001

Proponente: COMUNE DI FURNARI (ME)

Autorità procedente: COMUNE DI FURNARI (ME)

OGGETTO: procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll, del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016*"*.

Procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VAS *ex* art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica**,** Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 442/2025 del 21.07.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e

dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A**.** 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/ 2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota, Prot. DRU n. 17890 del 04/12/2024, con la quale il Servizio 3, del Dipartimento Regionale Urbanistica, da avvio delle consultazioni dai contenuti della quale si riscontra che il responsabile del procedimento del Comune di Furnari, signor Antonino Torre, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto per la Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll, del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016.

VISTA la nota, Prot. DRU n. 616 del 13/01/2025 del servizio 3 avente ad oggetto la Trasmissione dei Contributi S.C.M.A. alla C.T.S.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota, Prot. n. 41061 del 06/12/2024, del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 4, acquisita al prot. DRU n 18259 del 10.12.2024.

VISTO il Parere, Prot. n. 32932 del 18/12/2024, dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizo 7, acquisito al prot.DRU n 18938 del 20.12.2024.

VISTO il Parere, Prot. n. 155974 del 23/12/2024, del Dipartimento Regionale Tecnico - Uffico Regionale Genio Civile di Messina , acquisito al prot. DRU n 18998 del 24.12.2024.

VISTA la nota prot. DRU n. 7755 del 19.05.2025 del Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.1 Città Metropolitana di Messina, di Sollecito alla CTS, al fine di acquisire il parere di competenza, per poter dare seguito all'iter amministrativo;

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale;

CONSIDERATO E RILEVATO che nell'introduzione del Rapporto il Proponente dichiara che lo stesso è stato redatto onde consentire di valutare se la proposta di riclassificazione urbanistica delle Aree in oggetto debba essere assoggettata o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; più in particolare il processo metodologico adottato si basa sui "Criteri per la verifica di assoggettabilità– Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)", secondo quanto

previsto dagli articoli, dal n.13 al n.18, del D.lgs.152/06 e relativamente ai piani attuativi, rispondenti a quanto previsto dall'art.12 dello stesso Decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.
In merito il Rapporto Preliminare Ambientale include una tabella denominata "Corrispondenza tra contenuti di RPA e criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.". La tabella è finalizzata a dimostrare come il progetto di riclassificazione urbanistica sia stato valutato in relazione ai criteri stabiliti dalla normativa ambientale vigente per determinare la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica della proposta.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito ai contenuti e agli obiettivi Principali della proposta, nel R.P.A. il Proponente riferisce che la riclassificazione urbanistica delle aree site nel Comune di Furnari, identificate al Catasto Terreni al foglio di mappa 4, particelle 1727 e 1728, "*si è resa necessaria a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio"*. Detta decadenza è stata determinata dall'Ordinanza del TAR Catania Sez. III n. 793/2020 e nel rispetto della sentenza n. 975/2017, Reg. Prov. Coll. del TAR Catania Sez. III sul ricorso n. 839/2016".

In merito il Proponente rappresenta che con ricorso n. 839/2016 contro il Comune di Furnari, le signore Irene Benanti, Mariella Benanti e Grazia Biondo, proprietarie dei terreni in oggetto, chiedevano al Tar Catania l'accertamento della illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere da parte del Comune alla riqualificazione urbanistica delle aree di loro proprietà.

Il TAR Catania accertava la illegittimità del silenzio del Comune di Furnari e richiamava i principi già stabiliti in numerosi precedenti dal medesimo TAR, secondo i quali una volta scaduti i vincoli espropriativi, la Pubblica Amministrazione è tenuta a reintegrare con una nuova pianificazione, la disciplina urbanistica delle aree rimaste prive di normazione, rimuovendo per tali "zone bianche" gli standard di sostanziale inedificabilità.

Con conseguente accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, il TAR accoglieva il ricorso e, successivamente, assegnava al commissario ad acta l'incarico di provvedere.

In data 7/8/2020 il commissario ad acta, funzionario del Dipartimento servizi territoriali e urbanistici del Comune di Messina si insediava per dare esecuzione del giudicato.

A seguito della sequenza procedimentale di cui sopra la determinazione di programmare l'intervento di riclassificazione in oggetto.

L'ambito territoriale delle aree di cui trattasi risultava in precedenza classificato quale *"zona turistico-alberghiera", mentre si prevede di assegnare la nuova classificazione urbanistica di "Zona Territoriale Omogenea B1 ovvero "zona urbanistica residenziale di tipo normale", con* identificazione anche di "ZONA F4 - parcheggi" e rientrano nella "Z.D.C. n. 10/201". Il Proponente rappresenta che si è ritenuto congruo proporre la citata destinazione urbanistica di zona B1, conformemente a quanto previsto dallo schema di massima del PRG approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Furnari n. 10/2017.

L'intervento di programma ha come obiettivo principale una idonea rimodulazione di riassetto territoriale urbanistico, finalizzato "*alla promozione di uno sviluppo sostenibile".*

Per quanto attiene ai possibili insediamenti a fini residenziali, la riclassificazione prevede, ai fini edificatori, la possibilità di realizzare un corpo di fabbrica residenziale dell'altezza massima 10 m ed una volumetria non superiore a 3.584 mc. Su un area complessiva di mq 896, pari alla somma di due lotti di mq 448 ciascuno.

Il Proponente riferisce inoltre che, come si evince dalla relazione geologica ed esaminando i vincoli relativi alle carte di pericolosità e rischio del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed attinenti al bacino idrografico del torrente Elicona ed aree territoriali contigue, il sito in esame rientra in zona non interessata da pericolosità e non presenta vincoli. È consentita pertanto l'attuazione delle previsioni e la variante urbanistica è ritenuta *"coerente con le previsioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali"* e si inserisce in aree residenziali già interessate da interventi similari.

In merito al rapporto con altri Piani o Programmi, il Piano Regolatore Generale (PRG) classifica le particelle catastali 1727 e 1728 in oggetto all'interno della "Zona B" pertanto la destinazione urbanistica richiesta, ovvero di "Zona Territoriale Omogenea B1" è "*conforme a quella prevista dallo Schema di Massima del PRG*" e il Proponente rappresenta che *"non si registra alcuna influenza"* con lo Schema stesso.

Il Proponente dichiara inoltre che la riclassificazione urbanistica è *"coerente con le previsioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali"* e le particelle risultano interne alle aree residenziali recentemente interessate da interventi di analoga natura, "*per quanto concerne finalità e configurazione*".

CONSIDERATO che in merito allo Stato attuale dell'ambiente, nel Rapporto Ambientale Preliminare il Proponente rappresenta quanto segue.

L'ambito di intervento si trova in una "zona di interesse ambientale e paesaggistico"; in un'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.A. n.42/2004 e ss.mm.ii., che include i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia"

Risulta inoltre "in una zona di interesse archeologico e, sotto il profilo idrogeologico, ricade nel Bacino I del Torrente Ellicona".

L'area è "a connotazione fortemente antropizzata in quanto ricadente all'interno del centro edificato prevalentemente di tipo residenziale stagionale" e non è interessata da percorsi faunistici".

Il settore oggetto dell'intervento di riclassificazione urbanistica non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Non rientra inoltre in alcun ambito di protezione sotto l'aspetto ambientale, quali le Riserve Orientate o Riserve Integrate Regionali (RIR).

Ad una distanza di circa 4,9 Km dall'area in argomento è presente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Laguna di Oliveri - Tindari" (codice ITA030012); in merito il "Rapporto Preliminare Ambientale" valuta che l'intervento non genera impatti negativi e non compromette la funzionalità e/o gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Il Proponente, in ragione di quanto sopra, rappresenta che, nello specifico, *"non si è ritenuto redigere la screening ambientale da sottoporre alla Competente autorità per la valutazione di incidenza ambientale"*, come applicabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97.

In considerazione del fatto che le aree sono ubicate nel centro urbano e non vi insiste alcun tipo di coltura, né risultano interessate da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, il Proponente rappresenta di non aver ritenuto necessario redigere un apposito studio agricolo forestale. Ciò ritenendo che salvo l'attuazione della variante, non siano consentite ipotesi relative ad eventuali evoluzioni nel senso di crescita di potenziali ecosistemi, considerato che l'utilizzo delle aree per edilizia di completamento risulta il solo sostenibile sotto l'aspetto sociale ed economico.

In merito ad eventuali alternative possibili ed alla evoluzione probabile senza l'attuazione del programma (alternativa zero), con riferimento alla "*decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio"*, nonché all'Ordinanza del TAR Catania Sez. III n. 793/2020 ed alla Sentenza n. 975/2017, nel RPA il Proponente rappresenta che dette "*decisioni giudiziarie*" hanno comportato la necessità di una "*rimodulazione della pianificazione urbanistica delle aree rimaste prive di normazione urbanistica, rimuovendo per tali "zone bianche" i gravosi standard di sostanziale inedificabilità".* Pertanto, il Proponente ritiene di sottolineare che "*senza l'attuazione di questo specifico piano di riclassificazione, le aree sarebbero rimaste come "zone bianche", prive di normazione urbanistica chiara e con vincoli di sostanziale inedificabilità"*, impedendo di fatto qualsiasi evoluzione in termini di nuovo sviluppo.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alle Caratteristiche Ambientali, nel Rapporto Preliminare il Proponente rappresenta che le aree d'intervento sono inserite nel centro abitato della zona costiera comunale; non sono presenti "colluvioni di pregio", ovvero depositi di materiale detritico con un valore ecologico o geologico significativo. Non sono presenti "macchie di tipo mediterraneo", intese come vegetazione spontanea tipica e non risultano segnalati biotopi e/o geotipi di rilievo. Inoltre l'area non rientra in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 228/2001.

Per quanto riguarda le Caratteristiche Paesaggistiche, nel RPA si rappresenta che l'area è compresa nel "Piano Paesaggistico P.R.A.L. Sicilia (Bacino idrografico 011)"; è classificata come "Zona B" nel PRG e rientra nelle aree "sottoposte a tutela" paesaggistica;

L'area di intervento si trova in una "zona di interesse ambientale e paesaggistico" del Piano dell'Ambito 9 ricadente nella Provincia di Messina in un'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.A. n.42/2004 e ss.mm.ii., che include i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia".

Tale area ricade inoltre nel paesaggio locale 12 così come definito dalle norme di attuazione dello stesso piano, in particolare è interessata dalle previsioni dei "Paesaggi locali n."12C" e "12D", ma l'intervento non è ritenuto impattante sugli "Ambiti paesaggistici tutelati", come risulta anche dai contenuti della relazione paesaggistica redatta a cure del Proponente.

Le problematiche inerenti alla rilevanza Ambientale, Culturale e Paesaggistica delle aree di cui al programma in oggetto, sono riportate oltre che nel RPA, anche nei contenuti e delle relazioni specialistiche inerenti alla geologia, alla geomorfologia ed agli aspetti paesaggistici redatte a cura del Proponente e pubblicate nel portale ambientale.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito al contesto normativo e agli Obiettivi di Protezione Ambientale, il Proponente premette che l'inquadramento normativo di livello statale di cui al D.Lgs. 152/2006 deriva direttamente dalle direttive europee, assicurando che siano considerati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario e rappresenta che l'obiettivo principale dell'intervento è quello di "promuovere lo sviluppo sostenibile" sotto il profilo economico e sociale.

Per quanto attiene alle considerazioni ambientali della proposta, nel Rapporto preliminare Ambientale gli obiettivi di sostenibilità presi in considerazione dal Proponente includono: la produzione di energia da fonti rinnovabili; la riduzione delle emissioni di gas serra; la conservazione e gestione delle risorse naturali. Includono inoltre la Salute pubblica con riguardo alle componenti rumore, aria, mobilità, rischi rilevanti, nonché risorse culturali e paesaggio, in riferimento agli Ambiti paesaggistici tutelati, ai Beni dichiarati d'interesse culturale, alle Aree archeologiche ed al sistema urbano.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alla Valutazione Complessiva degli Impatti, nel Rapporto Preliminare Ambientale si rappresenta che "complessivamente le azioni intraprese dalla variante urbanistica e successiva edificazione, non risultano impattanti in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali". Fanno eccezione le componenti di "aria, suolo e mobilità, sulle quali le ricadute attese sono comunque limitate". Il Proponente dichiara inoltre che le previsioni del programma "non generano impatti singoli o cumulativi negativi".

Per quanto riguarda gli impatti sulle diverse componenti ambientali il Proponente rappresenta quanto segue.

In merito alle componenti Biodiversità, Flora e Fauna: l'area "non è interessata da percorsi faunistici"; non sono segnalati "biotopi e/o geotipi di rilievo"; il programma non comporta un impatto significativo sulla "Rete natura 2000; le previsioni garantiranno la tutela della specie animali e vegetali non incidendo negativamente sui preesistenti habitat naturali.

In merito alle componenti Popolazione e Salute Umana: "non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento di rischio" a seguito dell'eventuale intervento edificatorio; le ricadute attese su mobilità, rumore e aria sono "comunque limitate" e l'impatto complessivo sulla "Salute pubblica" è considerato "ininfluente".

In merito alla componente Suolo: il piano comporta "asportazione parziale del suolo"; l'intervento "non altera la morfologia del territorio né le condizioni ambientali"; l'impatto sulla "superficie forestale, per tipologia stato e variazione", è considerato "ininfluente".

In merito alla componente Acqua: si prevede un "incremento consumo risorsa idrica"; l'impatto sulla "Balneabilità" e sulle "Acque dolci idonee alla vita di pesci e molluschi" è considerato "ininfluente"; l'intervento "non comporta variazioni significative per la qualità della risorsa idrica sia in superficie che nel sottosuolo".

In merito alla componente Aria: si prevedono "emissioni in atmosfera" dovute a riscaldamento, traffico indotto e mezzi di cantiere e tuttavia, le ricadute attese sono "comunque limitate" e l'impatto complessivo è considerato "ininfluente" o addirittura "inesistente".

In merito al Patrimonio Culturale (architettonico e archeologico) e Paesaggio: l'area è classificata come "zona di interesse archeologico"; tuttavia il programma "non comporta interventi su beni dichiarati d'interesse culturale o vincolati da provvedimenti"; l'impatto sugli "Ambiti paesaggistici tutelati" è considerato "non significativo" con riguardo alle previsioni territoriali". Inoltre la qualità architettonica dell'edificato e il rispetto del patrimonio storico e culturale sono considerati fattori imprescindibili per l'inserimento dei nuovi interventi, con l'obiettivo di evitare "sovrapposizioni indiscriminate e incoerenti". L'impatto sul "Sistema urbano" è considerato ininfluente.

In merito alla Tipologia degli Impatti: nel Rapporto preliminare Ambientale il Proponente afferma esplicitamente che le azioni intraprese dalla variante urbanistica e successiva edificazione "non risultano impattanti in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali" e "non generano impatti singoli o cumulativi negativi". Vengono presi in considerazione impatti sulle risorse territoriali, in merito ai quali sono da valutare "limitate" le ricadute sulle componenti aria, suolo e mobilità.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alle misure atte a impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione del programma, nel Rapporto Preliminare Ambientale il Proponente riporta le previsioni nei seguenti termini sinteticamente illustrati.

In merito al **consumo di suolo:** realizzazione di aree attrezzate nelle zone circostanti i corpi di fabbrica di progetto.

In merito al **consumo di risorsa idrica**: realizzazione di una rete fognaria separata per acque meteoriche e acque domestiche; utilizzo di sistemi per l'implementazione del risparmio idrico e la riduzione dei consumi; recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde.

In merito al **consumo di risorse energetiche**: utilizzo di fonti di energia alternativa, in particolare impianti solari termici e/o fotovoltaici per la riduzione dei consumi in termini di kWh/anno; ottimizzazione della esposizione delle abitazioni e adozione di tecniche costruttive isolanti.

In merito alla riduzione dell'**inquinamento luminoso**: adozione di soluzioni progettuali appropriate per il contenimento delle emissioni degli apparecchi illuminanti; installazione di illuminazione schermata per evitare l'abbagliamento e garantire una luce diffusa; impiego di lampade a LED.

In merito agli **impatti da traffico**: limitazione di emissioni e rumore mediante il coordinamento della viabilità di programma con le infrastrutture di trasporto esistenti.

In merito alle i**nterferenze relative alla amplificazione della superficie edificata e aumento dei rifiuti solidi urbani:** distribuzione razionale degli edifici; minimizzazione delle modifiche dell'urbanizzato, coerente con la compartimentazione della forma dell'abitato; promozione dello smaltimento dei rifiuti e dell'efficienza nel relativo ciclo di vita e riutilizzo.

RITENUTO di riportare una sintesi non tecnica dei precedenti contenuti del presente parere, le informazioni e le caratteristiche principali del programma risultano le seguenti.

L'intervento è un atto di rigenerazione urbana di adeguamento della destinazione d'uso di specifiche aree del comune di Furnari, in linea con le sentenze giudiziarie. Mira ad uno sviluppo sostenibile, con una regolare e normata edificazione potenziale a fini residenziali.

Programma proposto: riqualificazione urbanistica e relativa riclassificazione di specifiche aree situate nel Comune di Furnari (ME);

Localizzazione specifica: Catasto Terreni di Messina- particelle 1727 e 1728 del foglio di mappa n. 4.

Motivazione legale: La riclassificazione è avvenuta a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio. La decadenza è stata determinata dall'Ordinanza del TAR Catania Sez. III n. 793/2020 e dalla Sentenza n. 975/2017 del Reg. Prov. Coll. del TAR Catania Sez. III relativa al ricorso n. 839/2016.

Cambio di destinazione urbanistica: La classificazione precedente era "zona turistico-alberghiera", mentre la nuova classificazione urbanistica conferita alle aree è "Zona Territoriale Omogenea "B1" ovvero zona urbanistica residenziale di tipo normale e "ZONA F4 - parcheggi".

Previsioni del Piano Regolatore Generale: secondo il PRG, le particelle rientrano nella **Zona "B"**.

Obiettivo generale: L'intervento mira a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Intervento edilizio potenziale: possibilità di realizzare un edificio residenziale con un'altezza massima di 10 metri e un volume massimo di 3.584 metri cubi.

Contesto ambientale e paesaggistico: L'area è localizzata in una zona di interesse ambientale e paesaggistico e fa parte del Piano Paesaggistico P.R.A.L. Sicilia (Bacino idrografico 011) - Bacino Idrogeologico del Torrente Ellicona.

Effetti su SIC – ZPS - Natura 2000: L'area non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale e dista circa 4,9 Km dalla Zona Speciale di Conservazione "Laguna di Oliveri - Tindari" codice ITA030012. La distanza è tale da escludere possibili negative influenze sul sito natura 2000.

Impatto ambientale: in base ai contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale la proposta di riclassificazione urbanistica non genera impatti singoli o cumulativi negativi né produce effetti negativi sul sito di Natura 2000.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERATO E VALUTATO che il programma in oggetto ha una motivazione legale relativa alla necessità di una riclassificazione urbanistica che interessa aree già identificate nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Furnari. La riclassificazione è avvenuta a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio ed è stata determinata da un'Ordinanza e una Sentenza del TAR Catania relativa ad un ricorso presentato dalle proprietarie dei terreni in oggetto, che chiedevano l'accertamento della illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere da parte del Comune alla riqualificazione urbanistica delle aree di loro proprietà. In merito al Cambio di destinazione urbanistica, la classificazione precedente era "zona turistico-alberghiera", mentre la nuova è relativa a Zona Territoriale Omogenea "B1" o zona urbanistica residenziale di tipo normale. La destinazione dell'area per insediamenti abitativi è basata sugli standard di servizi pubblici già presenti.

CONSIDERATO E VALUTATO che nel Rapporto Preliminare Ambientale le implicazioni ambientali e socio-economiche della proposta appaiono valutate con sufficiente dettaglio a comprova che l'intervento di riclassificazione e la successiva edificazione non genera impatti negativi significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO E VALUTATO che la relazione geologica conferma che il sito è **idoneo** alla realizzazione dell'intervento inquanto stabile; non si prevedono modifiche della morfologia del territorio né delle condizioni ambientali dell'area. Non sono stati evidenziati rischi per la salute umana o per l'ambiente dipendenti dalla programmata esecuzione di un futuro intervento edificatorio.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area di intervento, situata all'interno del centro abitato costiero, è fortemente antropizzata e già dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Non sono presenti coltivazioni di pregio, macchie di tipo mediterraneo, biotopi o geotipi di rilievo.
L'area non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) e non produce effetti sui siti della Rete Natura 2000.

CONSIDERATO E VALUTATO che dal punto di vista socio-economico, la proposta di riclassificazione urbanistica può essere valutata come opportunità di rivalutazione socio-economica dell'intera area e l'intervento risulta compatibile con i caratteri territoriali presenti e coerente con le previsioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.

CONSIDERATO E VALUTATO che per le diverse componenti ambientali analizzate nel Rapporto Preliminare Ambientale acque (dolci, reflue), paesaggio, archeologiche, ecologica, rumore, e mobilità,

l'impatto dell'intervento è da considerare ininfluente. Le analisi riportate consentono di poter considerare non significativi gli impatti e le interazioni dell'intervento, sia singolarmente che cumulativamente con altre proposte. In particolare la realizzazione delle opere non comporta pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali o tossico-nocivi, inquinamento, disturbi ambientali o rischi di incidenti rilevanti.

CONSIDERATO E VALUTATO che quale unico rilievo ambientale da considerare è il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione. Tuttavia, anche questo è ritenuto pienamente compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientale, dato che l'area è destinata all'insediamento abitativo e ai servizi pubblici, ed è già classificata come Zona Territoriale Omogenea B1 nel Piano Regolatore Generale (PRG).

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito all'effetto cumulativo dell'intervento, il Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) ha specificamente considerato il carattere cumulativo degli impatti. A tal proposito, è stato valutato che l'impatto cumulativo sulla popolazione insediabile è stato ritenuto insignificante. Inoltre, la conclusione finale del rapporto stabilisce che gli impatti e le interazioni dell'intervento, sia singolarmente che cumulativamente con altre proposte, non sono significativi.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente rappresenta che, non si è ritenuto redigere la screening ambientale da sottoporre alla Competente autorità per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97. Ciò inquanto la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Laguna di Oliveri - Tindari" (codice ITA030012), risulta ad una distanza di circa 4,9 Km dall'area in argomento. In merito il "Rapporto Preliminare Ambientale" valuta che l'intervento non genera impatti negativi e non compromette la funzionalità e/o gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito ad eventuali alternative possibili ed alla evoluzione probabile senza l'attuazione del programma (alternativa zero), il Proponente dichiara che le "*decisioni giudiziarie*" hanno comportato la necessità di una "*rimodulazione della pianificazione urbanistica delle aree rimaste prive di normazione urbanistica".* Pertanto ritiene di sottolineare che "*senza l'attuazione di questo specifico piano di riclassificazione, le aree sarebbero rimaste come "zone bianche", prive di normazione urbanistica chiara e con vincoli di sostanziale inedificabilità"*, impedendo di fatto qualsiasi evoluzione in termini di nuovo sviluppo.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito al programma in oggetto sono stati espressi pareri da parte del Dipartimento Regionale Tecnico - Uffico Regionale Genio Civile di Messina e da parte dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizo 7.

Nel parere favorevole, Prot. n. 155974 del 23/12/2024, acquisito al prot. DRU n 18998 del 24.12.2024, espresso dall'Ufficio Regionale Genio Civile di Messina si riscontra che "*che le particelle in oggetto sono comprese all'interno di un'area provvista di opere di urbanizzazione, la destinazione urbanistica che si vuole dare è zona "B1" conformemente a quanto previsto dallo schema di massima del Piano Regolatore Generale. Che lo studio geologico, redatto dal Dott. G. Nania, evidenzia un'area stabile, a morfologia pianeggiante, caratterizzata dall'affioramento di terreni alluvionali, non censita dal PAI a rischio e pericolosità morfologica e/o idraulica*"

Nel parere, Prot. n. 32932 del 18/12/2024, acquisito al prot. DRU n 18938 del 20.12.2024, espresso da parte dell'Autorità di Bacino si riscontra che *"non si evidenziano interferenze tra gli interventi previsti nella riclassificazione urbanistica in esame e aree in dissesto geomorfologico e/o idraulico censite nel vigente PAI".* Si riscontra inoltre che *"Per gli aspetti relativi al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii., l'area oggetto della riclassificazione urbanistica in esame non interferisce con il reticolo idrografico superficiale".* In merito all'impatto

potenziale atteso sulla componente suolo e sulla componente acqua nel parere vengono espresse raccomandazioni nei termini seguenti: *"Ai fini della sostenibilità ambientale, si raccomanda di recepire il principio dell'invarianza idraulica nel progetto di riclassificazione urbanistica in esame per ridurre la circolazione incontrollata delle acque superficiali"*. Nel parere si raccomanda inoltre la razionalizzazione del deflusso delle acque meteoriche e la riduzione del rischio idraulico mediante idonee misure di invarianza idrologica ed idraulica. In merito a detti aspetti, in calce al presente parere vengono pertanto riportate le citate raccomandazioni che si ritiene di condividere.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS del progetto "*Riclassificazione urbanistica di aree site in Furnari, identificate presso l'Agenzia del Territorio di Messina al Catasto Terreni foglio di mappa 4 particelle 1727 e 1728, a seguito di avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Catania Sez. Ili n. 793/2020 ed in riferimento alla sentenza n. 975/2017 Reg. Prov. Coll, del TAR Catania Sez. Ili sul ricorso n. 839/2016"*, con le seguenti raccomandazioni

1. Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
2. Per gli edifici di progetto, favorire l' utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3. Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
4. Proporre l' impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
5. Favorire l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei manufatti e delle dotazioni impiantistiche, prevedendo anche l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 199/2021, allegato 3.
6. Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
7. Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
8. L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
9. Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.

10. Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di isolamento termico dell'involucro al fine di minimizzare gli scambi termici non controllati con l'esterno.
11. Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
12. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
13. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
14. I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, in modo da ridurre il cosiddetto "effetto acqua" o "effetto lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
15. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzaione di aree non permeabili.
16. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
17. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
18. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
19. Dovranno essere osservate le raccomandazioni e i suggerimenti ulteriori riportati nei contenuti del Parere, Prot. n. 32932 del 18/12/2024, acquisito al prot. DRU n 18938 del 20.12.2024, espresso da parte dell'Autorità di Bacino